

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1995 il Fondo di previdenza elettrici è stato interessato da alcuni provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno inciso e incidono sulla gestione del Fondo medesimo.

In particolare, sul versante dei contributi è da menzionare la legge n. 70 del 19 marzo 1993 che ha previsto un aumento pari a 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995. Un ulteriore aumento dell'aliquota contributiva pari a 0,30 punti percentuali è stato disposto con effetto dal 1° ottobre 1995 con il D.M. 15 gennaio 1996 emanato in attuazione dell'art. 17 della legge n. 724/1994, a copertura degli oneri connessi alla rivalutazione delle "pensioni d'annata".

Sul versante delle prestazioni è da menzionare la legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995 contenente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che sarà ampiamente illustrata successivamente.

Va ricordato peraltro che hanno continuato a trovare applicazione per le parti non modificate dalla predetta legge n. 335/1995:

- le disposizioni concernenti il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, norme ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni ai bilanci;
- il D.L.vo 11 agosto 1993, n. 373, il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1,

lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, introduce particolari criteri di calcolo della retribuzione pensionabile per i nuovi assunti a far tempo dal primo gennaio 1993 e per i lavoratori con anzianita' contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, la quale contiene, all'art. 11, numerose disposizioni in materia pensionistica, gia' ampiamente illustrate nel precedente bilancio preventivo per il 1995 al quale si fa pertanto rinvio.

Si segnala soltanto che, con riferimento al comma 7 del citato art. 11, per effetto del quale per le pensioni del Fondo liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982 gli aumenti di cui all'art. 2-bis, comma 3 della legge 27 febbraio 1991, n. 59 sarebbero spettati dal 1° gennaio 1995 l'art. 17, comma 4°, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha ulteriormente differito al 1° ottobre 1995, la decorrenza dei predetti aumenti.

La predetta legge 23 dicembre 1994 n. 724, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e contenente norme in materia pensionistica.

In particolare, si segnalano:

- l'art. 11 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'età per il pensionamento di vecchiaia di cui alla tabella A allegata al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 aumenta ogni anno e mezzo anzichè

ogni due anni;

- l'art. 13, comma 1, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo stesso, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.
- i commi 3, 4 e 5 del predetto articolo 13 contenenti varie deroghe al blocco dei pensionamenti, che per quanto concerne il Fondo Elettrici, hanno trovato applicazione nei seguenti casi:

a) lavoratori privi della vista;

b) lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato domanda di pensione di anzianità in data antecedente al 28 settembre 1994, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 e risultino in possesso a tale data dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione. La cessazione del rapporto di lavoro deve risultare dalla documentazione agli atti dell'Istituto ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

c) lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, e cioè con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994. Ai fini della operatività della deroga è sufficiente che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in

tempo utile purché sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione si collochi anteriormente alla data del 28 settembre 1994, ancorché il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti ai fini del diritto alla pensione si verifichi successivamente. La deroga opera soltanto nei casi in cui gli interessati non esplicino attività lavorativa alla data del 28 settembre 1994. La deroga opera anche nei casi in cui l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata concessa in una gestione diversa da quella a carico della quale viene liquidata la pensione;

d) lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 sia in corso il periodo di preavviso connesso con la risoluzione del rapporto di lavoro. La comunicazione di preavviso deve essere certificata dal datore mediante espressa dichiarazione di responsabilità. Ai fini della operatività della deroga in parola è necessario che il decorso del periodo di preavviso sia iniziato anteriormente al 28 settembre 1994.

Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 11, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, riferite all'analoga deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438 per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 28 settembre 1994 il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla presentazione delle domande stesse; il periodo compreso tra la data iniziale del preavviso e la data di cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi, pertanto, periodo di preavviso lavorato agli effetti della deroga in parola;

e) lavoratori che possano far valere l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza ai fini della misura della pensione.

- l'art. 17, 1° comma, che ha stabilito che con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale

obbligatoria dei lavoratori dipendenti pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data;

- il decreto ministeriale del 15 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89, serie generale, parte prima del 15 aprile 1995, il quale ha stabilito che possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 35 anni di contribuzione e cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994, a decorrere dal 1° gennaio 1995;
- il decreto ministeriale 16 marzo 1995 pubblicato anch'esso sulla Gazzetta Ufficiale n. 89, serie generale, parte prima del 15 aprile 1995, il quale ha disposto che possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 36 anni di contribuzione, a decorrere dal 1° giugno 1995; in pratica tale fattispecie riguardo quei soggetti che avevano 35 anni di contributi al 31 dicembre 1992;
- il decreto legge 30 giugno 1995, n. 262, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1995, recante all'articolo 3 disposizioni in materia di pensionamento di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi, con il quale è stato disposto che il blocco dei pensionamenti di anzianità è stato prorogato sino al 31 agosto 1995. Del pari sono state prorogate le disposizioni relative alle deroghe al blocco contenute nell'articolo 13 della legge n. 724 del 1994;
- la legge 8 agosto 1995, n. 335, innanzi citata contenente norme relative al nuovo sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Si richiamano in particolare:

- l'art. 1, comma 30, che fissa la decorrenza della pensione di anzianita', ove non gia' prevista dai citati decreti ministeriali del 15 e 16 aprile 1995, al 1° settembre 1995 per i lavoratori dipendenti privati e pubblici che hanno perfezionato entro il termine del 1993 il requisito dei 35 anni di contribuzione.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le decorrenze dei pensionamenti di anzianita' previste dai commi 26, 29 e 30 della legge n. 335/1995 debbono intendersi come termini iniziali a partire dai quali gli interessati che si trovino nelle condizioni richieste possono accedere al pensionamento.

Pertanto, i lavoratori che hanno maturato i requisiti per conseguire la pensione di anzianita' da una determinata decorrenza hanno potuto liquidare la pensione anche da un qualsiasi mese successivo, qualora abbiano protratto il rapporto di lavoro oltre la prima decorrenza utile.

- l'art. 1, comma 32, che contiene alcune eccezioni con possibilita' quindi di liquidare la pensione di anzianita' dal 1° giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del requisito contributivo dei 35 anni, a prescindere dall'eta' dell'interessato e di presentazione della domanda di pensione. Tali eccezioni riguardano, per quanto concerne il Fondo elettrici i lavoratori privi di vista di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113 ed alla legge 28 marzo 1991, n. 120;
- l'art. 1, comma 34, contiene alcune innovazioni in ordine al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 concernente i lavori usuranti che trovano applicazione anche nel Fondo elettrici. In particolare viene sostituito l'art. 3 del decreto citato;

- l'art. 1, comma 35, aggiunge all'art. 2, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 374/1993 il seguente periodo:
"per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', viene inoltre ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni 10 di occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino a un massimo di 24 mesi complessivamente considerati";
- l'art. 1, comma 36, dispone che i limiti di eta' anagrafica di cui ai commi 25, 26 27 e 28 sono ridotti fino a un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 innanzi menzionato.
- l'art. 1, comma 41, che dispone che la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime della assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70% limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui sopra è cenno. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in

godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti;

- l'art. 1, comma 43, della legge n. 335, che dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

In considerazione dell'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti vigente nel regime generale a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime, disposto dal comma 41 del citato art. 1, il comma 43 in esame trova applicazione ai Fondi sostitutivi esclusivamente per quanto concerne la pensione di reversibilità.

Le disposizioni di cui ai predetti commi 41 e 43 hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 1995.

- L'art. 2, comma 14, in materia di integrazione al trattamento minimo stabilisce che, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995, il limite di reddito per i soggetti coniugati ai fini dell'integrazione stessa e' elevato da tre a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE DI ROMA

**FONDO DI PREVIDENZA PER IL
PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE
DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA**

RENDICONTO DELL'ANNO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 1995 del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea si chiude con un disavanzo economico di 185 miliardi.

L'assegnazione dell'anno al fondo di riserva legale previsto dalla legge n. 480/1988 risulta pari a 67 miliardi. Il conseguente risultato netto negativo di esercizio ammonta pertanto a 118 miliardi.

Per effetto di tale risultato, il patrimonio netto al 31 dicembre 1995 risulta pari a 730 miliardi.

Per una immediata visione dell'andamento del Fondo, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIM.LE NETTA A FINE ANNO
1 9 9 1	239	97	142	444
1 9 9 2	286	129	157	601
1 9 9 3	337	173	164	765
1 9 9 4	354	271	83	848
1 9 9 5	350	468	-118	730

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio nella pagina che segue viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1995 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per l'anno 1994;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1994 e 1995.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione delle predette poste di bilancio si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1995, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico", rispetto ai dati previsti originariamente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO
	1994	Originario	Aggiornato	1995
		(in milioni di lire)		
PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Riserva obbligatoria.....	163.239	211.672	201.952	201.952
Avanzo patrimoniale.....	601.589	605.039	645.558	645.558
TOTALE	764.828	816.711	847.510	847.510
ENTRATE:				
Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti....	291.702	302.253	278.528	279.666
Quote di partecipazione degli iscritti.....	1.967	2.500	2.200	4.825
Trasferimenti attivi.....	825	450	481	611
Redditi e proventi patrimoniali.....	50.292	33.439	35.210	58.286
Poste correttive e compensative di uscite	744	500	1.500	2.823
Entrate non classificabili in altre voci	848	216	705	1.628
Canone d'uso netto imm.strumentali.....	5	0	7	8
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	7.577	166.123	3.054	2.067
TOTALE DELLE ENTRATE.....	353.960	505.481	321.685	349.914
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	257.373	369.427	509.735	460.003
Trasferimenti passivi	8.581	6.879	4.300	3.610
Spese di amministrazione	1.429	1.347	1.759	1.801
Oneri finanziari	441	350	304	710
Oneri tributari.....	3.419	80.324	794	1.590
Poste correttive e compensative di entrate.....	28	30	50	135
Uscite non classificabili in altre voci	7	3	4	26
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	(..)	0	0	(..)
Perdita su quota partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari.....	0	0	497	19
TOTALE DELLE USCITE.....	271.278	458.360	517.443	467.894
RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Assegnazione alla riserva obbligatoria.....	38.713	47.620	73.616	66.655
Avanzo; Disavanzo(-)	43.969	-499	-269.374	-184.635
TOTALE	82.682	47.121	-195.758	-117.980
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Riserva obbligatoria.....	201.952	259.292	275.568	268.607
Avanzo patrimoniale.....	645.558	604.540	376.184	460.923
TOTALE	847.510	863.832	651.752	729.530

(..) Importi di ordine inferiore a 0,5 milioni.

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 1995, di seguito si forniscono alcune indicazioni relative alle voci di bilancio più significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI - Accertati in complessivi 280 miliardi, sono costituiti quasi esclusivamente, come si evince dall'allegato n.1, dal gettito derivante dall'aliquota contributiva ordinaria che raffrontato con il corrispondente dato del 1994, presenta una leggera flessione da imputare essenzialmente alla diminuzione del numero degli iscritti passati da 8.114 unità a 7.939 unità.

Completa la voce in esame il contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis della legge n.166/1991.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Assommano per complessivi 4.825 milioni ed attengono:

- per 3.474 milioni, ai versamenti per la ricongiunzione nel Fondo volo di altri periodi assicurativi in relazione all'art.2 della legge 7 febbraio 1979, n.29;
- per 182 milioni, ai contributi volontari;
- per 1.162 milioni, ai contributi di riscatto di periodi di servizio militare e di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria in applicazione degli articoli 3 e 16 della legge 30 luglio 1973, n.484;
- per 7 milioni, alle trattenute effettuate sulle retribuzioni dei pensionati occupati.

TRASFERIMENTI ATTIVI - Iscritti per complessivi 611 milioni attengono per 574 milioni ai valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti dal Fondo pensione lavoratori dipendenti e per i restanti 37 milioni al trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali a copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Ascendono a 58 miliardi con un aumento di 8 miliardi rispetto all'anno precedente, da attribuire in presenza di minori disponibilità finanziarie del Fondo, ai più elevati saggi di rendimento applicati sui capitali impiegati e in particolare a quello sulle anticipazioni alle gestioni deficitarie risultato pari al 9,038%. Tale tasso, fissato con propria deliberazione dal Consiglio di amministrazione, è stato commisurato al rendimento netto dei BOT annuali relativi all'asta di fine dicembre 1994, ipotizzando, per le gestioni che hanno anticipato le disponibilità, un investimento effettuato al 1° gennaio 1995.

Nel prospetto che segue sono indicati i capitali medi disponibili, suddivisi per tipo di impiego, nonché i redditi ed i saggi medi di remunerazione.

DESCRIZIONE	IMPIEGHI	REDDITI	SAGGIO%
-Disponibilità utilizzate nei c/c bancari	80.711.643.000	4.408.726.100	5,46%
-Disponibilità anticipate alle gestioni deficitarie.....	575.037.150.000	51.971.858.000	9,04%
-altri impieghi.....	24.476.856.000	1.722.348.400	7,04%
	680.225.649.000	58.102.932.500	8,54%
-impieghi mobi.ri, immobiliari.....	46.223.319.000	-18.700.500	-0,04%
totale.....	726.448.968.000	58.084.232.000	8,00%

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE - Iscritte per 2.823 milioni, sono costituite unicamente dai recuperi di prestazioni accertati in occasione di ricostituzioni di pensioni.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Risultano pari a 1.628 milioni e sono rappresentate da somme aggiuntive relative ad ammende, multe e sanzioni civili per ritardato versamento di contributi e da entrate conseguenti alla concessione di una servitù su di un immobile di proprietà dell'Istituto (898 milioni).

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Determinate in 2.067 milioni, attengono per 1.833 milioni alla quota di pertinenza del Fondo per recupero oneri tributari e per 234 milioni al plus-valore di immobili alienati.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Le spese per la voce in esame figurano per complessivi 460 miliardi, con un aumento di 203 miliardi rispetto all'esercizio precedente, ed attengono:

- per 127 miliardi, alle rate di pensione il cui ammontare, al netto delle quote per maggiorazioni agli ex combattenti poste a carico della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali", presenta un incremento rispetto al 1994 di 35 miliardi, da attribuire, oltreché al maggior numero delle pensioni in pagamento (+569), anche al più elevato importo medio delle nuove liquidazioni e di quello delle pensioni in essere alla fine dell'anno sul quale incide il diverso peso esercitato nei due anni dalla variazione per perequazione automatica registrata a decorrere dal 1° novembre 1994.